



REGOLAMENTAZIONE ISCRIZIONE A PIU' CORSI DI STUDI A.A. 2024/2025 IN APPLICAZIONE DEL DM 1320/2021 ART. 6, COMMA 3 E DEL DM MUR n. 930 del 29.07.2022

Per lo studente iscritto per l'a.a. 2024/2025 al primo anno di due corsi di studio di pari livello oppure al primo anno di un corso di studi triennale e di un corso di studi a ciclo unico, il corso individuato in domanda per l'accesso alla borsa di studio è considerato come corso A mentre il secondo corso a cui correlare l'incremento del 20% della borsa è considerato come corso B;

Il corso individuato per accedere alla borsa di studio (corso A) non potrà essere modificato per tutto il periodo di iscrizione ai due corsi di studio.

Per lo studente già iscritto ad un corso di studi in anni successivi al primo, il corso individuato in domanda per l'accesso alla borsa di studio deve essere quello con iscrizione più datata nel tempo (art. 7 c. 1 del DM MUR n. 930/2022) ed è considerato come corso A mentre il secondo corso a cui correlare l'incremento del 20% della borsa è considerato come corso B;

Il corso individuato per accedere alla borsa di studio (corso A) non potrà essere modificato per tutto il periodo di iscrizione ai due corsi di studio.

In caso di iscrizione ad un primo anno di un corso di laurea magistrale biennale e ad un primo anno di un corso di studi a ciclo unico viene individuato come corso A il corso di laurea Magistrale Biennale e come corso B il corso di studi a ciclo unico;

Si precisa che in applicazione delle indicazioni fornite dal MUR, l'incremento derivante dalla contemporanea iscrizione non sarà riconosciuto nel caso in cui lo studente iscritto ad un corso di laurea magistrale biennale o diploma accademico di secondo livello AFAM per il quale richiede la borsa di studio effettui contemporanea iscrizione ad un corso di livello inferiore (laurea triennale o diploma accademico di primo livello AFAM).

Si precisa che l'incremento del 20% non potrà sommarsi agli altri incrementi previsti dal DM 1320/2021. Pertanto, si applicherà l'incremento più favorevole allo studente. Nel caso in cui allo studente iscritto contemporaneamente a due corsi di laurea sia già stato applicato l'incremento del 15%, l'ADSU procederà alla liquidazione del restante 5%.

Gli studenti beneficiari di borsa di studio nelle graduatorie ADSU a.a. 2024/2025, riceveranno l'incremento della borsa medesima a condizione che rispetto al corso B:

- 1) siano in possesso dei requisiti minimi di merito di cui agli artt. 11 e 12 del bando di concorso per l'assegnazione delle borse di studio previsti dalla normativa in relazione all'anno di iscrizione al secondo corso di laurea (art. 7 c. 1 del DM MUR n. 930/2022) senza l'aggiunta dei punti bonus;
- 2) oltre agli esami riconosciuti dalle altre carriere sostengano nel secondo corso di laurea e con riferimento a ciascun anno accademico per il quale si richiede il beneficio almeno n. 6 CFU secondo la tempistica di seguito indicata:
 - entro il 10 agosto 2025 per gli iscritti ad anni successivi al primo;
 - entro il 30 novembre 2025 per gli iscritti al primo anno.

Il mancato possesso e/o raggiungimento dei requisiti di merito al corso B comporterà il mancato riconoscimento dell'incremento. L'esclusione o la decadenza dalla borsa di studio assegnata in relazione al corso A comporterà il mancato riconoscimento dell'incremento.